

DELLA RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO

Articoli dal 110 al 117
della legge 267 del 16 marzo 1942
(legge fallimentare)

Questa è una fase eventuale, il fallimento si può chiudere per mancanza di attivo.

Procedimento di ripartizione

Articolo 110:

“Il curatore, **ogni quattro mesi** a partire dalla data del decreto previsto dall'articolo 97 o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato, presenta un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime, **riservate quelle occorrenti per la procedura.....**”

(la mancanza di ciò non determina invalidità).

“...ne sia data comunicazione mediante l'invio di copia a mezzo **posta elettronica certificata....**”

Ordine di distribuzione delle somme (articolo 111)

Le somme vengono erogate nel seguente modo:

- Crediti Prededucibili (articolo 111 bis);
- Crediti Privilegiati (articolo 111 quater);
 - Crediti Chirografari.

Sono chirografi anche i privilegiati per la parte non soddisfatta dal privilegio;

Sono prededucibili tutti i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura.

Crediti prededucibili

I Crediti prededucibili vanno soddisfatti per INTERO
(capitale, spese e interessi).

Se l'attivo è insufficiente vanno soddisfatti in misura graduale.

Crediti particolari:

- Nuova finanza art.182 quater;
- Creditori strategici

“ .. Sono altresì prededucibili i compensi spettanti al professionista incaricato di predisporre la relazione di cui agli articoli 161, terzo comma, 182-bis, primo comma, purché ciò sia espressamente disposto nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato..” - abrogato – CASSAZ.8533/2013

Crediti prededucibili

quelli qualificati da una specifica disposizione di legge

- i compensi spettanti agli organi ed agli ausiliari della procedura
- spese vive sostenute
- spese di acquisizione, gestione, conservazione e custodia dei beni
- spese di lite
- gli alimenti del fallito
- debiti nascenti da atti transattivi
- svolgimento dell'esercizio provvisorio

quelli sorti in funzione delle procedure concorsuali

Crediti privilegiati

Tali creditori sono pagati solo se residuano somme dopo aver pagato i creditori prededucibili, salvo garanzie reali

I crediti assistiti da privilegio generale hanno diritto di prelazione sul prezzo ricavato dalla liquidazione del patrimonio mobiliare

I crediti garantiti da ipoteca e pegno e quelli assistiti dal privilegio speciale hanno diritto di prelazione sul prezzo ricavato dai beni vincolati alla loro garanzia

Ammissioni tardive art.112

L'articolo 101 dà la possibilità di ammissioni tardive, in tale caso:

i creditori non partecipano a eventuali ripartizioni già avvenute, salvo che:

- Abbiano cause di prelazione particolari;
- Il ritardo è dipeso da cause ad essi non imputabili

Ripartizioni

Le ripartizioni sono:

- Parziali (articolo 113)

non possono superare 80% somme da ripartire e devono essere accantonate talune somme (creditori con riserva, creditori oppositori, per il curatore, per i prededucibili...)

- Finale (articolo 117)

- rendiconto del Curatore (art.116);

- contenziosi in corso;

- creditori irreperibili (5 anni). Se nessuno richiede va allo stato.

Restituzione e Esdebitazione

Le somme ricevute ma non dovute devono essere restituite dai creditori che le abbiano ricevute insieme agli interessi legali calcolati per il periodo di possesso (articolo 114).

Il fallito può chiedere e ottenere l'esdebitazione. Il giudice può comunque, su ricorso dei creditori rimasti insoddisfatti, disporre la distribuzione delle somme non riscosse fra i soli richiedenti.